



# GIORNALE DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XVIII.

Dicembre 1818.

(N. 137) Si dispone la pronta formazione delle liste di coscrizioni per l'esecuzione della legge de' 6. Marzo corrente anno, e successivo regolamento de' 9. Novembre.

Trapani li 9. Dicembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurionati e Parrochi della Valle

Signori

PER esecuzione della legge de' 6. Marzo corrente anno sul reclutamento dell' armata e' indispensabile, che in conformita di quanto e' prescritto coll' articolo 8. della stessa, ciascun Comune abbia le liste dei giovani aventi l' età dichiarata soggetta alla leva.

Alla ricezione quindi della presente, ciascun Decurionato si riunirà in seduta permanente, che val dire, si riunira quotidianamente e senza interruzione, nel corso dell' intero giorno per l' oggetto in-

170  
dicato, fin a che non sarà compito il lavoro, e procederà alle seguenti operazioni.

Eiso formerà immediatamente un notamento di tutti i giovani, che abbiano l'eta dai 21. anni, ed un giorno, fin ai 26. anni, ed un giorno.

Questo notamento sarà riportato in cinque classi.

La prima classe comprenderà i giovani dai 21. anni, ed un giorno ai 22 anni ed un giorno.

La seconda dai 22 ed un giorno sino a 23. ed un giorno.

La terza da 23. ed un giorno, sino a 24. ed un giorno.

La quarta da 24. ed un giorno, a 25. ed un giorno.

E l'ultima infine da 25. ed un giorno a 26. ed un giorno.

Secondo l' articolo 6. di detta legge, nonchè l' articolo 5. del regolamento citato saranno esclusi dalla leva.

1. Gl' impiegati con Decreto Reale, che abbiano un soldo maggiore di ducati quindici, o siano once cinque.

2. Gli amogli, eccezione, che giusta il regolamento de' Novembre 1818 si estende a qualunque epoca.

3. I figli di famiglia senza altri fratelli.

4. I vedovi con figli.

5. I laureati in medicina, giurisprudenza, e nelle scienze fisiche, o matematiche, tutte le volte, che esercitino le rispettive professioni.

6. Coloro, che negli esami annuali ripetano il primo premio nelle accademie, o reali Istituti per le arti di pittura, scultura, architettura, incisione, e musica.

7. Gl' impiegati con soldo nella corrispondenza telegrafica.

8. I maestri di posta.

9. Gl' impiegati nella casa del Re, purchè sieno suspenduti, ed arrestati.

10. Gl' impiegati nelle polveriere, nelle miniere, e nelle fonderie della Mongiana, purchè abbiano contratto, e mantengano un obbligo di servire ne' detti stabilimenti per lo spazio di anni 10 continu.

11. Quei che saranno giudicati indispensabili al sostentamento di famiglia priva di ogni altro mezzo a norma della disciplina da prescriversi.

Le liste divise nelle 5. classi come sopra poteranno il nome, e cognome dei coscritti, quello dei loro genitori, l' eta, la loro professione, e mestiere, e le osservazioni per le quali si crede, che qualcuno di essi per uno dei motivi designati di sopra non debba far parte della leva.

A sanzio di ogni dubbio se ne compiega il modello.

Appena terminate queste liste, esse saranno pubblicate, ed affisse alla porta della casa comunale, affinché ognuno possa prenderne conoscenza, e reclamare contro le omissioni, che avessero potuto aver luogo. Queste operazioni debbono esser finalizzate per tutto il 25 corrente mese, di modocché il giorno 26. corrente sieno affise al pubblico.

Non riuscirà malagevole di portarle a compimento, trovandosi facilitato in buona parte il travaglio colla formazione delle liste prescritte per le milizie provinciali, giusta l' incarico datone ai rispettivi Sindaci, Decurionati, e Parrochi colla mia circolare del 23 Agosto corrente anno, inserita nel numero 84 del decimo fascicolo del giornale di questa Intendenza. Io ebbi di mir' allora di non gravarli di doppio lavoro, tanto per non recar loro confusione, quanto perché portato a compimento quello delle milizie, si trovava nella più gran parte spianata la strada alla formazione delle liste per la leva. Ho sovente premurato i Decurionati di portare a compimento le liste su le milizie: fino ad esaurire i mezzi di rigore accordatimi dalla legge: debbo lusingarmi che sien si ultimate. In qualunque caso dichiaro qui che tutta la responsabilità per non essersi compite, ove in qualche Comune ciò abbia luogo, peserà su i funzionari oscillanti.

Avverto però a non confondere le une colle altre, essendo entrambe due operazioni diverse, e distinte, delle quali l'una riguarda la leva dell' armata, e l' altra quella delle milizie provinciali.

E' inutile, che io ricordi ai funzionari chiamati alla formazione delle liste prescritte nella presente circolare la responsabilità, nella quale saranno per incorreto, ove pel giorno 26 corrente le liste suddette non si trovino affise nella porta della casa comunale, e dove non si porti nella formazione delle medesime tutta l' esattezza, ed imparzialità, che esige un affare di tanta importanza, dichiarando la legge rei e giudicabili innanzi ai Tribunali ordinari, i Funzionari, gli Ecclesiastici, e gli impiegati del Governo, che mancheranno alla esecuzione del disposto nella stessa.

Dal giorno 5. Gennaro sino al 20. detto mese del prossimo entrante anno 1819 cioè fra lo spazio di detti 15. giorni si riceveranno i reclami per gli esclusi, ed inclusi indebitamente nelle liste affise al pubblico. I reclami saranno gittati in una cassetta forata dalla parte superiore in modo che vi si possano introdurre delle carte, cassetta che sarà attaccata alla porta principale della Chesa madre di ciascun Comune.

Dessa avrà tre chiavi diverse, una delle quali sarà in potere del Parroco, l' altra del Sindaco, e la terza dell' individuo delle milizie provinciali il più elevato in grado.

Avrò cure d' indicare con altra mia circolare il modo di discuter-

678

se questi reclami, l'operazione del buccolo, e tutt' altro che dovrà eseguirsi nel corso dai 21 Gennaro ai 5. Febbrajo corrente anno 1819.

Intanto perche tanto la legge enunciata, quanto il successivo regolamento si trovino in unica raccolta, ho disposto che sieno inseriti nel presente giornale.

Mi accusino ricezione della presente, e nel giorno 26. corrente mi avvisino della segreta pubblicazione, rimettendomi copia conforme delle liste colla stessa encorrrespondente.

L'Intendente  
**BARONE PASTORE**

Il Segretario Generale  
**FRANCESCO FORTUNATO**

LISTE de' giovani nativi, o leggieri demiciliati nel Comune di  
da' 21. anni ed un giorno a 26. anni ed un giorno divise in ciascuna classe, da  
servire pel reclutamento dell' armata redatte in conformità, e per esecuzione della  
legge del 6. Marzo, e regolamento del 9. Novembre corrente anno 1819.

Cognome e nome del Conscritto	Nome del Padre	Cognome e Nome della Madre	Eta	Osservazioni
-------------------------------	----------------	----------------------------	-----	--------------

# FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE  
DI GERUSALEMME

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA,  
CASTRO &c &c  
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA &c &c &c

**E**ssendo indispensabile di mantenere sempre al completo di pace tutti i corpi della nostra armata di terra ;  
Volendo che questa parte importante di pubblico servizio sia regolata con principi eguali ed invariabili ;

Visto il decreto del 24 dicembre 1816, col quale resta determinato per sei anni il tempo del servizio militare ,

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ;

Abbiamo risoluto di sanzionare , e sanzioniamo la seguente legge .

Art. 1 Tutte le leggi, decreti e regolamenti emanati sotto l'occupazione militare relativamente alla censuzione sono interamente abboliti .

Art. 2 Da oggi innanzi i corpi che compongono la nostra armata , saranno invariabilmente mantenuti al completo in due modi :

1. coll' ascensione volontaria , secondo le norme e le discipline che saranno approvate da noi , a proporzione del comando Supremo , secondo le circostanze ,

2. colla leva obbligata .

Art. 3 La leva si farà sulla popolazione di ciascun comune a ragione di tre uomini per ogni due mila anime ne' dominj al di qua del Faro , e di un uomo per ogni mille anime ne' dominj oltre il Faro , in considerazione della rispettiva località .

Ne' comuni la di cui popolazione sarà minore di mille , o 1500 anime , la leva si farà proporzionalmente alla quota stabilita , in ragione di anni .

**Art. 4** L'età degli individui soggetti alla leva sarà da ventuno a venti sei anni.

Verrà poi ripartita in cinque classi cioè :

1 classe , da 21 anni ed un giorno a 22 anni ed un giorno;

2 classe , da 22 anni ed un giorno a 23 anni ed un giorno;

3 classe , da 23 anni ed un giorno a 24 anni ed un giorno

4 classe , da 24 anni ed un giorno a 25 anni ed un giorno

5 classe , da 25 anni ed un giorno a 26 anni ed un giorno;

Non sarà presa la 2 classe , se la prima basti a fornire il contingente designato per quel dato anno .

Non sarà presa la terza classe , laddove la prima e seconda siano bastevoli : e così successivamente .

Il passaggio da una classe all'altra per ragion di età non potrà aver luogo , che d'anno ad anno , e propriamente all'epoca che i comuni dovranno formare le liste per la leva

**Art. 5** Gli individui che si destinano alla leva , dovranno essere ben conformati di corpo , e di salute valida

La taglia non potrà essere minore di quattro piedi ed undici pollici , misurato l'uomo scalzo .

**Art. 6** Saranno esclusi dalla leva .

Primo gli impiegati con decreto reale , che abbiano un soldo mensuale maggiore di duecenti quintali ;

Secondo gli ammogliati prima dell'età fissata per la prima classe

Terzo i figli di famiglia senza fratelli

Quarto i vedovi con figli ;

Quinto quelli che sono laureati in medicina , o giurisprudenza , e nelle scienze fisiche , o matematiche , purché però n'esercitano le professioni rispettive

Sesto e coloro che negli esami annuali riportano il primo premio delle accademie , o reali istituti per le arti di pittura , scultura , architettura , incisione , e musica .

**Art. 7** L'essere ascritto a reggimenti di milizie , alla guardia di sicurezza , ed alla forza armata delle finanze , o di altra dipendenza in qualsivoglia qualità , non dispensa dall'obbligo della leva .

**Art. 8** Le leve si eseguiranno in ogni anno , e per via di bussolo , che avrà luogo in ciascun Comune ne' giorni che saranno indicati da' rispettivi Intendenti .

Il decurionato riunito in seduta permanente formerà le liste dei giovani , che debbono essere soggetti alla leva nell'anno susseguente , descrivendo il loro nome e cognome , quello de' genitori l'età , e la professione , o mestiere .

Fissate per la prima volta le liste divise per le cinque classi di età, nell'anno susseguente gl'individui portati nella quinta classe saranno totalmente esonerati dall'obbligo del bussolo. Gli altri che formavano le prime quattro classi, passeranno alle classi rispettivamente maggiori; ed in fine saranno allistati per la prima classe i giovani che alla redazione delle liste, si trovino aver compito il ventunesimo anno di loro età.

Si noteranno inoltre i motivi che avran dato a taluni il diritto di esclusione per la leva dell'anno seguente, giusta i casi contemplati nell'articolo 6.

La compilazione di queste liste dovrà essere terminata venticinque giorni prima di quello fissato pel bussolo de' comuni.

Art. 9. Fornite le liste, giusta l'articolo precedente si affiggano alla porta della casa comunale, affinchè ognuno possa riconoscere la esattezza, e reclamare contro le omissioni che avessero potuto aver luogo.

Sifatti richiami dovranno farsi al seguente modo, nel corso de' quindici giorni che procedero al bussolo.

Alla porta della chiesa principale del comune sarà attaccata una cassetta a tre chiavi diverse, forata nella parte superiore, onde vi si posa un lucchetto un piccolo volume di carta. Delle tre chiavi una re avrà il parroco, l'altra il sindaco, e la terza l'individuo delle milizie provinciali il più elevato in grado.

Le memorie, o avvertenze che si vorranno gittare nella cassetta, non occorrerà che sien segnate da alcuno.

Nella giornata del bussolo, per prima operazione, la cassetta sarà aperta in pieno decurionato, e tutte le memorie saranno esaminate e discusse ad una ad una. Se si verifica che taluno era stato omesso per fatto proprio, cosicch' al momento sarà trattenuto, e sarà il primo a marciare: e coloro che si sarà reso colpevole dell'ommissione, sarà punito secondo le leggi.

Art. 10 Nella giornata designata dall'Intendente si uniranno in congresso nella casa comunale il sindaco, il decurionato, tutti i parochi del comune, ed uno, due, tre, professori di medicina, e chirurgia, uno dei quali dovrà essere assolutamente medico.

Laddove non esista ne pure un medico, si chiamerà dal comune contiguo.

Possi in seduta, e dopo di aver esaurite tutte le avvertenze e memorie riportate nella cassetta a tre chiavi, si eseguirà il bussolo colle seguenti discipline:

Alla presenza di tutti e sopra pezzetti di carta di egual qualità e misura, si scriverà una serie di numeri progressiva, incominciando da uno sino all'ultimo numero che corrisponde a quello de' giovani da entrare nella prima classe. Egualmente si continuera per la seconda classe, il di cui primo numero sarà quello che segue dopo l'ultimo della prima classe, e così si praticherà per le altre classi fino all'ultimo numero della quinta.

Dopo di essersi avvolti tutti i pezzetti di carta in forma cilindrica, separatamente classe per classe, le cartelle della prima classe si verseranno in un'urna. Gli individui destinati per la loro età alla prima classe, ad uno ad uno, e coll'ordine stabilito nelle liste del decurionato, da loro stessi estrarranno una cartella dall'urna. Il numero della cartella sarà riguardato come quello della chiamata nel comune. Per quei che non si trovassero presenti, la cartella sarà estratta dal parente più prossimo, ed in mancanza di questi dal paroco.

A misura che sarà estratta una cartella, il cancelliere del comune segnerà sopra uno stato, e propriamente al numero ch corrisponderà a quello scritto nella cartella, il nome, e cognome del bussulato, l'epoca della sua nascita, il comicio, la professione, e mestiere, ea il cognome de' genitori.

Al margine di queste indicazioni si sottoscriverà il bussulato stesso che ha estratta la cartella, o colui che avrà supplito alla di lui mancanza, vale a dire il parente o il paroco. Se il bussulato o il parente, non sapessero scrivere, firmerà il patoco.

Terminata interamente l'estrazione delle cartelle della prima classe si passerà alla seconda, e così successivamente sino alla quinta.

Con tale metodo verrà stabilito uno stato progressivo di tutti i bussulati dal primo sino all'ultimo senza eccezione.

**Art. 11** Compilato così lo stato generale di tutti i bussulati, saran trattenuti tanti primi chiamati, contando dal numero primo, per quanto sarà il duplo della quota che dovrà dare il comune.

Dopo ciò restando i suddetti in congresso, avrà luogo la scelta de' sortiti, per formare la quota che deve marciare.

Incominciando dal primo, e pograndendo successivamente si esamineranno le circostanze fisiche, e la taglia di ognuno. Laddove, a giudizio de' professori, si trovassero delle eccezioni prevedute da regolamenti, si accettaranno queste provisoriamente, dettagliandosi in uno stato separato. Si compirà però l'iscrizione della quota per ordine di numeri, aumentandola di un

numero equivalente a quello degli eccezionati.

Art. 12. Nel giorno susseguente a quello del bussolo, gl' individui destinati per la quota del comune, compresi gli eccettuati, partiranno pel capoluogo della provincia.

Il Consiglio di reclutazione dovrà riesaminare tutti gl' individui della quota di ciascun comune. Fa a ancora le sue osservazioni sopra gli eccettuati, e trovandone qualcuno che meriti l'esclusione, gli si relascerà un foglio che indichi il motivo.

Affine di rendere questa esclusione definitiva, e togliere qualunque cagione di richiamo, questo foglio dovrà essere sottoscritto dal comandante generale della divisione, il quale si portera nei capoluoghi delle province all'epoche che verranno indicate dal Comando supremo.

Quante volte i comandanti saranno di parere contrario, le loro osservazioni unitamente a quelle del consiglio di reclutazione, saranno sottoposte al comando suddetto per la finale decisione.

Senza la contra rivista, e foglio di esclusione definitiva, non saranno ritenute valide le prime esclusioni.

Laddove un individuo eccettuato nella prima rivista sarà poi nella ultima trovato attè al servizio militare, costui marcerà pel corpo cui fu destinata la quota del suo comune, e sarà escluso l'ultimo numero che era stato chiamato in ripiego dell'eccezionale.

Art. 13 Qualunque altra questione che possa insorgere, sarà giudicata in ultimo appello dal supremo Comando, il quale dovrà conoscere tutto il lavoro della leva.

Art. 14 Le quote dei rispettivi comuni, rettificate come sopra, formeranno il contingente della Provincia, che dovrà riguardarsi come parte integrale dell'esercito. Ma siccome non tutti dovranno marciare al momento, così si passerà ad un secondo bussolo nel capo luogo della provincia.

Questo bussolo si eseguirà colle formalità prescritte nell'art. 10, ripetendosi in un urna un numero di cartelle corrispondente a quello del contingente di tutta la provincia.

Lo stesso reddatto nel secondo bussolo assegnerà con progressione numerica il destino che ciascun dovrà avere.

I primi numeri, a contare dall'uno marceranno pe' corpi, o battaglioni attivi, e quelli che sopravanzeranno, formeranno la riserva della Provincia, e saranno rimandati a casa con una patentiglia, nella quale verrà indicata la filiazione ed il numero d'ordine del secondo bussolo che sarà quello della chiamata a marciare.

Il duplicato degli stati, per quelli che marceranno, e per gli altri che restano in riserva, sarà rimesso al comandante generale della divi-

sione ed al comando supremo.

Art. 15 Li leva per la città di Napoli sarà distribuita nei diversi quartieri, come s' ogni quartiere formasse un particolar comune.

Art. 16 Gl'individui domiciliati fuor del loro paese nativo manceranno pel comune, ove fanno domicilio.

Art. 17 Ogn'individuo, anche assente, avrà la facolta di cambiare il proprio numero con quello di un altro, purchè questo cambio sia stipolato in presenza de' funzionari incaricati della formazione delle liste, che non sia stato preceduto da alcuna violenza, né seguito ne sia pregiudizio ad alcuno.

Art. 18 In una famiglia ove sieno due o tre figli maschi, non se ne potrà prendere che uno solo per l'armata; al di là di tre non se ne potranno prendere che due, e gli altri non verranno mai in parte della leva, ma potranno essere ammessi da volontari, o per cambio.

Tutti però dev'essere entrate nel bussolo, e la legge ve li chiamerà ed uscito a sorte uno, o due fratelli, gli altri s'intenderà che non debbano essere più busolati.

Art. 19 Una in e duo qualunque, che sia furito al bussolo, e venga fa si rimpiazzate, o potrà fare nei primi quattro mesi dell'anno sia che già faccia parte di un corpo, o che sia ritornato a casa con patenititia.

Il cambio però che sia presentato, dovrà essere di lla stessa provincia, e non dev'essere appartenente a veruna delle cinque classi, dov'è effettuato pienamente concordato nella medesima, e dev'essere le qualità da entrare nella cavalleria, e nei corpi facoltativi, ove servirà per nove anni.

Se però il cambio, dopo di essere stato ammesso al corpo, differerà nel corso de' primi quattro anni del suo impegno, allora il rimpiazzato sarà tenuto a merciare, o ha dare un altro cambio.

Art. 20 Un busolato potrà farsi rimpiazzare dal fratello. Se però costui verrà chiamato nelle leve successive, allora il rimpiazzato sarà tenuto a servire pel fratello.

Art. 21 I refrattari, cioè quelli che non si presenteranno all'epoca stabilita pel bussolo del comune, o che foristi al bussolo evaderanno prima di essere arrivati al corpo di cui debbano far parte, saranno obbligati al servizio per nuove anni.

Se un individuo soggetto alla leva, o ritornato a casa con patenititia, arresterà un disertore dell'armata, farà sciolto dall'obbligo di servire. Se più di uno ne avranno elegguto l'arresto, farà elencato colui che principalmente avrà dato luogo all'arresto.

Le vertenze che potranno sorgerse su questo articolo, saranno rife-

lute dal Consiglio di reclutazione della provincia, alla quale appartengono i catturanti.

**Art. 22** Quelle provincie cui sono assegnati de' regimenti di fanteria, rimpiazzeranno regolarmente i voti di essi cogli individui delle riserve, le quali si completeranno da' bussulati della provincia, secondo l'ordine stabilito nel bussolo della provincia stessa. Si eccettua il caso della diserzione dall'armata, nel quale si dertore farà immediatamente rimpiazzato dal proprio comune, cioè dall'uomo del suo comune, che si trova il primo a marciare nel ruolo del bussolo della provincia: e laddove non si trovasse più un individuo del comune nel ruolo della provincia farà rimpiazzato dall'uomo che si trova il primo nel ruolo di tutti i bussulati del comune.

Le quote delle altre provincie alle quali non sono assegnati regimenti, faranno ripartite nel modo più equo.

I voti della cavalleria, dei corpi facoltativi, ed altri che non sono addetti particolarmente a provincie, saranno rimpiazzati da tutte le provincie.

Tutte queste ripartizioni debbono essere combinate in modo che il numero di reclute che dee fornire ogni provincia, sia proporzionato alla sua popolazione, ed equilibrato sul contingente che debbono dare i rispettivi reali dominj.

In conseguenza il comandante in capo dell'armata in ogni anno e con anticipazione, farà conoscere al consiglio di reclutazione la quota che dovrà dare ciascuna provincia colla designazione dei corpi, dando da volta in volta le analoghe istruzioni.

**Art. 23** In circostanze straordinarie, in casi di guerra e similici riserbiamo emanare le modifiche, o eccezioni che il bisogno esigerà temporaneamente per qualche articolo della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e controfirmata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata, e depositata nella Cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Al Nostro Ministro Cancelliere del regno delle due Sicilie e spe-

582

cialmente incaricate di vegliare alla sua pubblicazione.

582

Napoli, il dì 6. di Marzo 1818.

Firmato ---- FERDINANDO.

Il Segretario di Stato

Il Segretario di Stato

Ministro di grazia e giustizia

Ministro Cancelliere

Firmato --- MARCHESE TOMMASI. Firmato --- MARCHESE TOMMASI.

Pubblicato in Napoli nel dì 14 di Marzo 1818.

---

# REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA LEVA DELL' ANNO 1819

---

## TITOLO PRIMO

### ISTRUZIONI SUPPLETORIE

ALLA LEGGE DE' 6. MARZO 1818.

---

## ARTICOLO PRIMO

**A** maggior dilucidazione di quanto si è deto  
RIVISONE DE' COMUNI te al §. 8. dell' art. 3 della legge de' 6. Mar-

zo si aggiunge, che ne' domini al di qua dal Faro debbano riunirsi per la estrazione a sorte i Comuni, la di cui popolazione e' minore di 200 Anime, e pe' domini oltre il Faro i Comuni al disotto di 1000.

## ART. I

## INFERMITA' ESIMENTI

DAE  
SERVIZIO MILITARE

Essendosi detto al §. 1 dell' art. 5. della Legge, che gl' individui destinati per la Leva debbano essere ben conformati di corpo, e di salute valida, si ritenga che non possono esser ammessi a far parte dell' armata coloro che si trovassero affetti da una delle infermita indicate nella qui annessa Tabella.

## ART. II

## STATURA

Per l' ammissione degl' individui nelle differenti armi si richiedera la statura seguente.

	Piedi Pollici	Piedi Pollici
Cavalleria da . . . 5 . . 2 . . a 5 . . 5.		
Pioneri da . . . 5 . . 2 . . . in sopra		
Artiglieri e Zappatori da 5 . . 3 . . . idem		
Dragoni da . . . 5 . . 4 . . . idem		
Minatori da . . . 4 . . 11 . . 2 5 . . 2.		
Bersaglieri da . . . 4 . . 10 . . 2 5 . . 2.		
Per tutti gli altri corpi, si farà alla legge.		

## ART. IV

## ESSENZIE

Oltre di quelli compresi nell' art. 6 della legge sono benanche esentati dal servizio  
 1. Gli ammogliati in qualunque epoca.  
 2. Gl' impiegati con soldo nella corrispondenza telegrafica.  
 3. I Maestri di Posta.

4. Gl'Impiegati nella Casa del Re indistintamente purché siano stipendiati ed arruolati.

5. Gl'Impiegati nelle polveriere, nelle Mine, o nelle Fonderie della Mongolia, purché abbiano contratto, e mantengano un obbligo di servire ne' detti stabilimenti per lo spazio di 10. anni continui.

6. E quei che saranno giudicati indispensabili al sostentamento di famiglia priva di ogni altro mezzo, a norma della disciplina da prescriversi.

#### ART. V.

Sono del pari esentati dal servizio quelli che hanno uno o più fratelli all' armata secondo le previsione dell' articolo 18. della Legge Cattore però avranno dovuto entrarvi colla caratterizza di requisiti o volontari.

Questa disposizione è ben anche applicabile, quando i fratelli de' requisiti fossero stati congedati dall' armata in seguito di ferme ricevute, o di malattie contratte in servizio, o quando avessero finito di vivere in attività di servizio, o nella prigioneia di guerra.

La stessa disposizione poi non è applicabile, quando i fratelli

1. Facendo parte dell' armata ne siano disertati, e non più recuperati.

2. Siano stati cancellati da' Ruoli per lunga assenza.

3. Si trovino servendo in qualità di Supplenti.

4. Abbiano dato de' Supplenti che fossero morti in servizio.

Per fratelli s' intende sempre parlare di germani, o consanguinei.

#### ART. VI.

**COMMUNE DI DOMICILIO.**

Nell' articolo 16. della legge parlasi del

Domicilio. Deve intendersi il domicilio legale.

### ART. VII.

#### Cambi

Alle condizioni prescritte dall' articolo 19 della legge per l' ammissione de' rimpiazzi si aggiunge che i cambi

1. Devono essere della età di 21. a 31 anni compiuti.
2. Possono prendersi dalla seconda, terza, quarta, e quinta classe della leva.
3. Non devono essere ammogliati né indispensabili in famiglia.

### TITOLO II.

#### OPERAZIONI PER ESEGUIRE LA LEVA.

### ART. VIII.

#### CONSIGLI DI RECLUTAZIONE

Il Consiglio di Reclutazione, di cui si parla all' articolo 12. della legge, sarà composto de' seguenti soggetti

Intendente della Provincia . . .	Presidente
Comandante della Provincia . . .	)
Uffiziale Superiore Comandante)	)
dei Deposito del Reggimento ad-	)
detto alla Provincia, ed in sua man-	)
canza da un altro Uffiziale Superio-	)
re dell' armata. )	Membri

Commissario di guerra addetto)	)
alla Provincia o suo supplente .	)

Capitano del Deposito stesso, o)	)
altro Capitano dell' armata.	)

gretario Generale, ed in quello caso il Consiglio sarà presieduto dal Comandante della Provincia.

### ART. IX.

#### DEPOSITO GENERALE

sarà formato in Napoli un Deposito Generale, ove si riuniranno tutti gl' Individui, che verranno inviati dalle Province, e ne avrà il Comando un Uffiziale Superiore.

Al Deposito stesso saranno addetti  
Un Commissario di guerra  
Un Chirurgo Maggiore  
Un Ufficiale che farà le funzioni di Quar-  
ter Maistro.

E quel numero di Uffiziali al Seguito della Piazza di Napoli, che sarà giudicato necessario per la Pulizia del Deposito.

La Contabilità di questo Deposito sarà regolata colle norme eh: si stabiliranno dal Comando Supremo, e dal Ministro delle Finanze.

### ART. X.

#### RESEGNAZIONE DEL

#### CONTINGENTE.

#### AVVOLTO

Per eseguirsi nel Capoluogo della Provincia il buccolo di tutti i requisiti della medesima, giusta l'articolo 14 della legge, si adotterà il seguente metodo.

Il buccolo dey' essere successivo e non simultaneo.

Il Consiglio di reclutazione metterà in un' Urna tanti numeri quanti sono i requisiti della quota generale della Provincia. Dopo che un requisito sarà stato ricevuto dal Consiglio, egli stesso estrarrà dall' Urna il numero che la sorte gli destina, e la successione di questi numeri parziali formerà il buccolo, di cui si parla. E come il Comando Supremo avrà fissato con prevenzione, quanti requisiti della quota di ogni Provincia dovranno marciare per l' armata, e quanti debbano essere rila-

284

285. li mesi d'agosto al 15, si faranno ristrunghe  
286. e rimbombi di levi disponenze, ma solo  
287. sociati con patentiglia, così il Consiglio di re-  
288. clutazione e misura che un requisito, avrà effet-  
289. to dall'Uma il suo numero lo riascerà con  
290. patentiglia, se questo sia superiore al numero  
291. di quegli su quali dichiarata a marciare, e lo riterrà se  
292. stabilito. Se il suol numero sia inferiore piazzarono i militari  
293. per di 2, rimanenti obbligo. De' requisiti ritenuti per marciare alcuni  
294. di quei missaranno spediti alla riserva del Reggimento  
295. stesso emanato proprio dalla Provincia, altri al Deposito G.  
296. armo in metallo di Napoli, ed altri direttamente al Cer-  
297. maggio cui sono assegnati, il tutto nel numero af-  
298. feso o in ossai al già sato dal Comando Supremo.

ART. XI.

299. vienno a presentarsi a oraria loro al  
300. Consiglio di ristrunghe, i refrattari arrestati saranno spediti a Bat-  
301. REFRATTARI. tali provvisorij. Ivi seguiranno la forte u-  
302. nità dei battaglioli, e rientrano nel servizio di que' battaglioli.  
303. Dopo di ciò salveranno i loro diritti come

ART. XII.

XVIIA

304. I refrattari che si presentano, e che sono  
305. presentati dai loro ascendenti, fratelli, e so-  
306. non alle minime cause, non chi degli affini della stes-  
307. sa, e quel che al punto del giudicio, eviteranno i battaglioli provvisorij  
308. obblighi consegnaranno in uno de' Reggimenti di linea,  
309. per tempo fissato dalla legge de' 6. Marzo.

ART. XIII.

310. vienno a presentarsi al Consiglio di ristrunghe  
311. e rimbombi di levi disponenze, ma solo  
312. sociati con patentiglia. Appena che un requisito e' dichiarato re-  
313. frattario, lo ne da avviso dall'Intendente al Sin-  
314. daco del Comune, e dal Comandante della  
315. milizia del Circondario, al Capitano de' Miliz del Comune.  
316. Per le pere del Sindaco, o col mezzo  
317. di un affido, come il Consiglio di ristrunghe spiegherà  
318. sempre vienno a presentarsi al Comandante de' Miliz del Comune.  
319. veniente fra quattro giorni.

## LXXXV. TUA.

## ART. XIV.

**E**' proibito ad ogni Cittadino il darsi risanamento o medicina ricevuto ad un refrattario. La trasgredizione a questo dovere è punita colla prigione di due anni, con multa di mezzo milione, ad un anno, e colla multa di ducati 200.

Sono eccezzuati dalla pena gli ascendenti del refrattario, i fratelli, e sorelle germane, e gli affini nello stesso grado.

## ART. XV.

**S**e un refrattario discendente o fratello di un Sindaco, o Comandante de' Militi non si presenta dopo due mesi, faranno queste destituzioni.

## ART. XVI.

**I**l Sindaco del Comune ha il dovere d'impiegare tutti i mezzi di sua autorità, ed influenza; il Comandante del Circondario tutti quelli di forza, per riceverre il sospetto ove si celebri un refrattario, e per procurarne l'arresto.

## ART. XVII.

**I**l Comandante de' Militi del Comune accompagnato dal Sindaco o da uno degli Eletti potrà in qualunque giorno ed ora visitare le case degli individui indicati all' articolo 2. appartenenti al refrattario, per devenire all' arresto del medesimo.

**XIX. TUA.** I Comandanti delle Province spediranno de' Difaccamenti per sorprendere e visitare le case sopradette. Se si arresterà un refrattario in una di esse, il Comandante ed il Sindaco ne saranno responsabili, e faranno pertio trattati in giudizio.

Tutte le cause per motivi di complicità, o appartenenza ad un partito, o di aderenza, e della responsabilità accertata nel articolo precedente co' reirattati, sono di competenza dei Consigli di guerra per gli Uffiziali dell'Esercito, e per quelli delle Milizie, i funzionari pubblici, gli Ecclesiastici, gl' Impiegati del Governo, e tutti gli altri Cittadini non militari faranno giudicarsi da' Tribunali ordinari.

## ART. XIX.

**COMPILAZIONE DELLE LISTE DI PARTENZA, E VISITA DEI CONTINGENTI.** Le liste de' rispettivi Comuni devono essere ultimate per tutto il giorno 10 Decembre 1818, ed affisse al pubblico pel giorno 26 di detto mese ed anno.

Dal 5 al 20 Gennaro 1819. si riceveranno i reclami per gli inclusi, ed esclusi imbarcatamente.

Dal 21 Gennaro al 5 Febbrajo 1819. si eseguiranno le operazioni volute dalla legge.

Dal 6 Febbrajo al 30 Aprile 1819 marceranno le quattro cogl' eccettuati diegni Comune pel Capo luogo della provincia. I giorni di partenza saranno fissati dall'intendente, che pienderà in considerazione le distanze, la possibilità di farle scrutinare dal Consiglio di reclutazione, ed il bisogno di non riunire un numero di requisiti maggiore di quello, che possono essere scrutinati in un sol giorno dal Consiglio stesso.

## ART. XX.

Dal 6 al 26 Febbrajo 1819 il Comandante Generale della Divisione sarà nel Capoluogo della prima Provincia della sua Divisione.

**ART. XXI.**

Tutte le operazioni sopradette saranno postergate di un mese per le seconde Province di ogni Divisione, e quindi i Comandanti Generali si troveranno nel Capo luogo di quelle dal 6 al 28 Marzo 1819.

**ART. XXII.**

Per le Divisioni che hanno tre Province, le operazioni della terza Provincia saranno postergate di un altro mese, ed il Comandante Generale della Divisione si presenterà al Capo luogo di essa dal 5 al 30 Aprile 1819.

**ART. XXIII.**

Sarà incessantemente pubblicato un Regolamento dal Comando Supremo, per la somministrazione de' generi di biancheria, e Caltatura a' requisiti.

Napoli 9 Novembre 1818.

L' Apprevo, **FERDINANDO**

Per Copia conforme

*Il Capitan Generale Comandante in Capo*

*NUORENT.*

# TABELLA

DELL' IMPERFEZIONI FISICHE

ESIMENTI DAL SERVIZIO MILITARE

DELL' ARMATA

---

## TITOLO PRIMO

*Vizi di conformazione, o mancanza di qualche parte del corpo.*

- 1 **L**a gibbosità anteriore, o posteriore sensibilmente deformi.
- 2 Le rilevanti deviazioni laterali della spina dentale, o della pelvi.
- 3 La nobile sproporzione degli arti col tronco, e la riflessibile disugualanza nella reciproca lunghezza, distinzione, e calibro de' medesimi.
- 4 Il rivelgimento troppo in dietro, o troppo in fuori delle ginocchia e dei piedi.
- 5 Le contrazioni, o stropicciature insuperabili diper denti anche da vizio naturale, alioche questi impediscono il libero uso di un arto, e si può cura di una mano, o di un piede.
- 6 Il labro leporino con distaccamento delle ossa (diastasi) o una rilevante deformità.
- 7 La mancanza totale de' capelli, senza speranza che si riproducano (alopecia).
- 8 La mancanza totale delle orecchie, o del naso.
- 9 La mancanza della maggior parte dei denti, e massime degli incisivi, e canini, e la carie universale de' medesimi.

10 La mancanza del dito pollice, dell'indice, o due dita della stessa mano, o delle ultime falangi della medesima.

11 La mancanza del dito grello, o di più dita dello stesso piede.

12 L'aviazione per castrazione completa, o per amputazione del pene.

## TITOLO 2

### *Alterazioni morbose nel Capo.*

13 Le lesioni del cranio, o della faccia con notabile deformità, od impedimento alle rispettive funzioni.

### *Negli Occhi.*

14 La privazione della vista anche di un solo occhio.

15 Il rovesciamento interno, o esterno irremediabile delle palpebre.

16 Il rilasciamento paralitico, o la mancanza di alcuna delle medesime.

17 La gonfiezza del sacco lagrimale con continuo scolo di lagrime.

18 L'infiammazione cronica delle palpebre.

19 La fistola lagrimale.

20 Tumori cistici molto rilevanti delle palpebre.

21 Lo strabismo grave.

22 La vista moltiplicata persistente, e ben comprovata (diplopia).

23 Le astalnie ricorrenti, e refrattarie per vizio costituzionale.

24 La vista mancante a poca luce per vizio cronico (mittalopia).

25 La miopia a tal grado che l'individuo possa leggere o distinguere facilmente, o per qualche tempo oggetti minuti alla distanza di circa un pollice dall'occhio senza succhi adere le palpebre, ed avvertendo di sperimentare un sol occhio per volta.

### *Nel Naso.*

26 Il fetore insopportabile per mala conformazione del naso, o per ozena cronica.

27 Il polipo, o maligno ho voluminoso.

*Nella Bocca, o nelle fauea*

- 38 La mutolenza, o l'afonia permanente.
- 29 La paralisi della lingua, o mancanza di rilevante porzione della medesima.
- 30 La ghierezza refrattaria delle tonsille con difficoltà della respirazione o della deglutizione.
- 31 La cistituzione del palato, o melle, o osso.
- 32 Le paralisi dell'ostigo, o altro vizio permanente che rende difficile la deglutizione (distagia)
- 33 La tifola saliva incurabile.

*Nelle Orecchie*

- 34 La sordità ad un grado notabile,
- 35 Lo scolo tenace, e calvo.

*Nel Collo*

- 36 Il gozzo vistoso, e quello che per essere immediatamente sulla trachea pregiudica alla respirazione.
- 37 Il collo toro per cause irremovibili con deformità dell'individuo.

*Nell' Estremità*

- 38 L'immobilità incurabile di alcuna delle articolazioni (anchilosì).
- 39 Le fratture antiche non più suscettibili di rassodamento, e le malamente deformati, e difficoltà nell'uso della parte.
- 40 Gli slegamenti completi, o incompleti inscissioni, e mal ridotti (lussazioni).
- 41 L'idrato, ed i tumori bianchi delle articolazioni.
- 42 Lo Zappamento.
- 43 Le varicosità antiche e copiose delle gambe.

192

### TITOLO III

Affezioni di Visceri.

*Nel petto*

- 44 L'esma, e la difficoltà abituale di respirare ( disperez )
- 45 La tosse, ed il catarro cronico.
- 46 La tisi ben caratterizzata nei suoi principj e nella costituzione del soggetto.
- 47 L'emottisi ricorrente .
- 48 Le gravi palpazioni per sizio dei precordj.

*Nell' Addome*

- 49 Il vomito ordinario, ed il vomito di sangue ( ematemesi ) incurabile .
- 50 L'ostruzione generale, o parziale di qualche viscere in istato di cronicismo ( fisconia ).
- 51 L'idropesia di basso ventre ( ascite ) incurabile .
- 52 Gli accessi lombari .
- 53 L'ernie manifeste .
- 54 Le emorroidi le più ampie, le esulcerazioni, e le cirrosità croniche dell'ano, e dell'intestino retto, e l'ussita ( prolafso abituale di quest' ultimo ).
- 55 La non discesa del testicolo, e la costante sua adesione all' anello inguinale.
- 56 La gonfiezza voluminosa del testicolo e del cordone spermatico ( spermatocele e varicocele ).
- 57 Lo scuro del testicolo ( sarcocèle ).
- 58 L'incontinenza di urina .
- 59 La ritenzione di urina, la difficoltà di urinare, il pissiamento di sangue ( iscuria, stranguria, e maturia ).
- 60 I calcoli abituuali delle vie urinarie .

## TITOLO IV.

## Affezioni della Cuta.

61. La tegna antica.  
 62. La pellagra che abbia lasciate notabili vestigia nelle braccia,  
 nel petto, ne' piedi.  
 63. Le impingini crostose, estese, incurabili.  
 64. Le piaghe vaste, antiche, e facili a riprodursi.  
 65. Le cicatrici ampie, mal ferme, deformi, che impediscono  
 l'uso della parte.

## TITOLO V.

## Affezioni Generali

66. La Leoco-Stenosi azia, ed il marasma universale.  
 67. L'emaciazione (atrofia) di qualche membro principale.  
 68. Lo scorbuto chiamante preluncizio.  
 69. Le sciole ampie, o erulcate.  
 70. La carie, o la spina ventosa delle ossa principali.  
 71. Gli scuri voluminosi, e le affezioni decisamente cancerose.  
 72. I tumori cronici notabilmente inconveni per il volume e per  
 la situazione.  
 73. Le fistole gravi, e difficilmente sanabili.  
 74. I gonfiamenti dell'ossa (esofosi) rilevanti, e ribelli.  
 75. Gli eneurismi del cuore, o delle più cospicue diramazioni  
 del sistema arterioso.  
 76. Le infiammazioni croniche delle articolazioni (artroclino) con  
 sensibile alterazione della parte.  
 77. La gbita, e la sciatica nervosa ricorrenti.  
 78. L'epilessia, e le varie specie di convulsioni toniche, eclo-  
 niche, abituali, refrattarie.  
 79. Le vertigine abituali, e non dipendenti da qualche tara cau-  
 sa fortuita.  
 80. La mania, la pazzia, e la fatuità.  
 81. Il sonnolismo di certa gravezza, e di frequente ricorrenza,

(N. 138) Si fa avvertire che nelle liste di coerenzione debbono  
esser compresi anche g'l ordinati in minoribus.

196.

### L' INTENDENTE

ai Signori Sottintendenti, Sindaci, Decurioni, e Parrochi della Valle.

Signori

In continuazione di quanto trovasi prescritto nella mia circolare de' 9 corrente mese sulla formazione delle Liste per reclutamento dell'armata, debbo aggiungerle che da S. M. nel consiglio de' 9 Novembre fu deciso che anche i Chierici, ordinati in minoribus da 21 anno a' 26 ed un giorno entrano nelle Liste, e quindi nel bussolo e che se poi taluno de' medesimi sarà destinato dall'urna al servizio militare, si sospenderà la sua chiamata per sei mesi, e lassi i quali saranno obbligati a marciare coloro, che non siano stati promossi a Suddiacanato, sia per giudizio de' Vescovi sia per una ragione qualunque. Ella quindi disporrà immantinente, che il Decurionato, ed i Pastori comprendano nelle Liste da formarsi i Chierici suddetti salva l'eccezione enunciata di cui si avrà ragione, quando stano chiamati a marciare. Mi accusi la ricezione della presente, e ne curi la più stretta, e pronta esecuzione.

E' Intendente  
**BARONE PASTORE**

Il Segretario Generale  
**FRANCESCO FORTUNATO**

196

(N. 139) Si trova utile di ricordare a Sindaci e Decurionati, chiamati dalla Legge a deliberare sul miglior meodo di annona d'ogni Comune, i principj consecrati in questa interessante materia della scienza economica.

Treviso li 20. Decembre 1818.

Signori Sottintendenti, Sindaci e Decurionati della Valle.

Signori,

L'Articolo 96 del Real Decreto degli 11 Ottobre 1817 nell'accordare a Decurionati la facoltà di delinerasse su tutti gli affari di utilità pubblica del Comune, ha loro implicitamente conferita quella di risolvere sul sistema di annona, che credessero più conueniente, come è ciò più chiaramente indicato dall' articolo 25 dell' istruzioni de' Sindaci, e degli Eletti.

Attribuzione di questa fatta, se da un lato onora per la fiducia ispirata al Governo, i corpi rappresentativi de' Comuni, impone dall' altro subbliche non indifferenti per non moltissime imbarazzatevoli. Nella infatti ha tanto messo e per la complicazione de' dati, e per la moltezza e combinazione delle circostanze, la esecuzione degli economisti fino ad' noi, quanto quello sano di amministrazione, sul quale è egualmente pernicioso il portare troppa influenza governativa, come il non soggettarlo ad alcuna.

Lasciando quindi i Decurionati nella libertà di appigliarsi al sistema di annona che crederanno respectivamente il migliore, io ho creduto dare maggior forza a questa stessa facoltà, ricordando loro i principj economici, che il ragionamento, non meno che l' esperienza sembra pioveret elevati ad assioma.

Non con altre vedute e diretta la circolare presente; essendo indubbiato, che dove maggiori lumi e più estese conoscenze si arrecano, è sempre più grande la probabilità di essersi appigliato al migliore consiglio.

197

Da pertutto, ove i sani principi di economia pubblica, e di amministrazione civile hanno avuto luogo, una delle riforme più interessanti, reclamata fortemente dalle fureste osservazioni della sferzanza, è stata quella su i regolamenti da provvedere alla sussistenza pubblica.

Per lo addietro vedute troppo ristrette specialmente in materia di circolazione di blude, avevan fatto temere che potessero una o ristrette mani raccogliere questo genere, e formarne oggetto di monopolio, almentre che per la natura di esso, e per tutte le circostanze, che accompagnano la sua circolazione, e la sua conservazione, è il menomo soggetto a questo inconveniente.

La fame da un lato, e la crudeltà dall'altro ne avvalorano l'errore. Il timore si propagò generalmente, si videro de' mali immaginati ed i Gouverni non men che i popoli credettero essere essenziale il dare de' provvadimenti contro il monopolio col dar fuori mille disposizioni, a scuro, loro tendevano a non riunire in mano de' nanopoliisti il genere, e ad impedire che le popolazioni potessero essere affamate da una vile speculazione. Più furono i regolamenti di questa finta, e restò sempre più a fare. Una tra le misure trovate allora necessarie fu quella di assicurare con ingenti provviste la sussistenza di ciascuna popolazione. Dovè il Governo, e dove le Comuni capi ristretti divennero i corpi moti, incettatori de' generi di prima sussistenza da una parte, e dell'altra venditori, cumulando così in uno solo soggetto interessi opposti, come sono quelli di vendere, e di comprare. In molti luoghi fu anche creato, e destinato un peculiare uopo. Le operazioni di questo commercio amministrativo furono le seguenti.

1. Affittarsi di acquistare i generi in la raccolta
2. Obbligare i proprietari a tenere una porzione fuori commercio a disposizione dell'amministrazione
3. La prima accrescendo smodernatamente, ed in un tempo le ricereh, la seconda togliendo dal commercio naturalmente una quantità non indifferente di generi, dovevano far alzare il prezzo oltre il livello naturale, e lo fecero quasi sempre alzare

3. Questo prezzo alterato delle volte si accrebbe, delle volte decadde

4. Accresciuto, le provviste Comunali fatte per un tempo bastantemente lungo, furono appena sufficienti allo smaltimento di pochi giorni, quando si vedevano a prezzi comprati innanzi all'incarimento, diventato onerosi, e solo causa nociva dell'incarimento, quando si volle vendere a prezzi alterati correnti

5. Nel ribasso del prezzo non rimase altra scelta, che o livellare al corrente con disesposio ingente nel Patrimonio pubblico, o ricorrere a prohibizioni antisiberili di non smaltirsi altro grano, e vedere sempre intanto non smaltito il grano ammazzato

6. La tante queste combinazioni sempre i giusti clamori della po-

polazione, che era obbligata a mangiar caro quando i prezzi eran mercati, e che vedeva come una larva sfuggire dalle sue mani tutti i vantaggi del basso acquisto, quando i prezzi erano alti.

7. Non si parla della inconseguenza d' una specie d' indebita estenuata da un corpo morale, che dovendo esser amministrato da designate persone, vedeva sempre immolati i suoi interessi a quelli particolari degli amministratori, co' quali eran in collistone.

8. Ciò avendo luogo principalmente per la natura stessa delle cose, che non permetteva senza sacrifizio del patrimonio comunale, che val one de' cittadini medesimi non dico il vendere a basso prezzo, ma livellarlo coi prezzi correnti.

9. Perche gli amministratori non possan portare lo stesso grado di abilità di talento, di attivita, che quegli che aggiscono per proprio interesse.

10. Perchè le spese di locali di custodia, di conservazione sono un di più aggiunto al prezzo. Genovesi soletta dire il miglior deposito di grano per una nazione sono i magazzini dei privati.

Le case vennero a questo modo ad un punto, che mercati tutti i peculi, perchè consumati le Comuni dovettero ridursi a impetrare e dilazione, il che significa comprare più caro, e quindi restiamate il soccorso di amministrazione più conforme a veri principj economici.

E' stato questo il desiderio di tutta Europa, e gli scritti specialmente sul commercio de' grani sono tali, e tanti, ch' essi bastano a sempre soli una straordinaria biblioteca.

Si pensò quindi conciliare l'interesse di ciascuno coll' interesse generale, e si trovo che questo poggiava su la libertà del commercio perchè così solo lasciate le richieste, e le offerte nel loro stato naturale i prezzi che ne sono il risultato dovevano essere giusti, e naturali ancora: ma come ripartite all'arme? Si venne ciò dando a questa libertà delle regole, e dei freni, onde non degenerasse in licenza. Ttendo queste norme de' le disposizioni Amministrative vigenti in Napoli, noi le daremo qui come progetto.

Queste disposizioni sono definite nel Decreto de' 6. Agosto 1816. e nel Decreto de' 9. Agosto 1817. Perche riescano più chiare, siene de' ridurli ad articoli.

### I.

Le Comuni non s' incaricheranno più di far provviste, ed acquisti per annona. I generi che la riguardano saranno venduti liberamente colle seguenti limitazioni.

### II.

Per ciascun ramo di genere di prima necessità l'amministrazione con affisso invita gli smaltitori a dichiarare, se intendono continuare nel di loro mestiere, portando questa dichiarazione l'obligo di dover tenere aperta la di loro Bottega per un' anno e vendere il genere

a' prezzi correnti, che si compongono degli elementi indicati qui <sup>199</sup> appresso.

### III.

Quando le dichiarazioni dei Venditori siano negative se ne fanno colte regole Amministrative le condizioni, e quindi si dà ad un definito numero di botteghe la privativa di vendere soli quel dico genere, sempre a prezzi correnti. Questa privativa è data all'asta pubblica, vi si ricorre nell'ultimo caso.

### IV.

I prezzi correnti trattandosi di grano costano:

1. Del prezzo del grano.
2. Del trasporto dal luogo ove si compra.
3. Delle spese di Panizzazione.
4. Di un giusto Lucro.

Tutte divise pel prezzo che da una data quantità di grano di tre qualità infima, media, ed ottima, panizzato dicino regolare scandaglio.

### V.

Il quoziente che si ha da questa operazione si chiama metà.

N. B. Non s'ignorano le giuste opposizioni degli economisti contro il sistema de Calmieri. E' però non meno vero, che sono necessarie le due si incomincia a sottrarsi al sistema delle restrizioni e degli ostacoli.

### VI.

Le metà s'impongono dal Decumonato Le deliberazioni decurionali a questo riguardo non sono che il distinto dettaglio in forma di tavola analitica del calcolo di questi elementi, e del risultato dello stesso. Ese sono soggette ad opere corrette dell'Intendente ove manifesto ei ore vi si conosca. Si può reclamare anche all'Intendente contro le stesse dai venditori, ove le credano lesive.

### VII.

Il primo costo sarà giustificato dalle sedi de' Magistrati locali del Luogo, ove il grano si vende. Il trasporto dal prezzo in uso di pagari. La spesa di manifattura degli usi locali conosciuti, e d'atti nell'appalto, o dichiarazione. Lo stesso e per lucro co' rispondente.

A oggetto di spiegare più chiaramente questo articolo si dichiara. Che nei contratti di appalto, o private il prodotto dell'asta varrà su il ribasso di spese di manifattura e di lucro. Ove poi resti in libera vendita, queste una volta per anno, e nel tempo della dichiarazione si fissano dall'Amministrazione di concerto co' consoli delle arete secondo gli usi locali. Costiche, o nell'uno o nell'altro modo nel prezzo, ed il trasporto varranno: ma le spese di manifattura, e il lustro restano sempre convenuti per un anno ed invariabili durante lo stesso.

Le scadaglio dicono che da in pane il grano è fatto col corso de' consoli da tre in ue mesi. Contro lo stesso si può recarsi all'Intendente ove si creda noctivo.

Le mete così fatte si daranno da otto in otto giorni, o da quindici in quindici secondo gli usi locali.

Solide cauzioni assicureranno l'appalto.

Non si ingnorano le operazioni solite ad elevarsi contro questo sistema, o per dir meglio contro la rimozione di abitudini converte in sistema.

Si dice primo e impossibile di rriavenire da' fornai che si azzardino a prenderne l'impresa, e che siano forniti di capitali corrispondenti ad assicurare l'annona del Comune.

Questa obbiezione merita di essere analizzata. Essa contiene due proposizioni distinte.

1 Non si trovano fornai, che abbiano capitali vasti da assicurare l'annona del Comune.

E appunto ciò che si cerca col nuovo sistema. Ove i fornai potessero accumular tutti nel principio dell'anno quanto basta per la sussistenza della popolazione si cadrebbe negli stessi errori, di cui abbiamo fatto menzione di sopra. E' indifferente, o che i fornai, o che il comune facciano l'acquisto in grande. Le conseguenze sono le medesime anzi più funeste, perché l'interesse privato, ove trovasse luogo maggiore altrove, con tutte le provviste del mondo, troverebbe il modo di affamar la popolazione.

2 Non si trovino fornai, che si azzardino a prenderne l'impresa.

E il timore, che non fa ravisce cioè ha luogo tutto giorno. La spierienza ci convince, che quando si lucra su l'acquisto del genere, i grani delle cemuni restano sempre intenduti, come restano immediatamente esauriti quando sono a prezzi più mercati de' naturali. C'è prova che i fornai intendano i loro veri interessi, e che comprano e vendono da per tutto, ove trovano il loro conto.

Si dice in secondo luogo dove un peculiare esiste perché renderlo inoperoso? Per non vederlo consumato. Tutto al più esso potrebbe esser dato per aiuto consolidare cauzioni a fornai mediante una discreta usura; ciò potrebbe metterli in stato da vendere a migliori condizioni.

Nell'invitare quindi i Decurionati tutti della Valle a tener presenti queste idee nel deliberare a' termini della legge sul sistema di annona del rispettivo Comune, io mi attenderò conoscere nel più breve tempo possibile le deliberazioni prese a questo riguardo.

L'Intendente

**BARONE PASTORE**

Il Segretario Generale

**FRANCESCO FORTUNATO**

